

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 giugno 2025.

Adozione anticipata delle disposizioni stabilite dal 42° emendamento al codice IMDG adottate con risoluzione MSC. 556(108) in data 23 maggio 2024, relative al trasporto delle merci pericolose in colli.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974, come emendata (SOLAS 1974/78);

Visto il Codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose (IMDG Code), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del 27 settembre 1965, come emendato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e successive modifiche ed integrazioni, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riordino della legislazione in materia portuale» ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164 di attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, rubricato «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed in particolare l'art. 14 relativo alle funzioni e compiti del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

Vista la risoluzione MSC. 556(108) in data 23 maggio 2024 che ha adottato il 42° emendamento al codice IMDG, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026;

Considerata la possibilità prevista dalla succitata risoluzione MSC. 556(108), per le amministrazioni di adottare tale emendamento, in tutto o in parte, su base volontaria a partire dal 1° gennaio 2025;

Visto il parere unanime espresso nella seduta del 14 gennaio 2025 dal Gruppo di lavoro merci pericolose, istituito con decreto dirigenziale n. 2096/2024 in data 12 dicembre 2024 di questo Comando generale, di adottare, in via anticipata, l'emendamento 42-24 al codice IMDG, con decorrenza dal 1° luglio 2025;

Ritenuto necessario emanare uno specifico provvedimento al fine di anticipare l'entrata in vigore delle disposizioni - contenute nell'emendamento 42-24 al codice IMDG - che disciplinano il trasporto delle merci pericolose in colli;

Decreta:

Articolo unico

Le disposizioni stabilite dal 42° emendamento al codice IMDG, adottate con risoluzione MSC. 556(108) in data 23 maggio 2024, relative al trasporto delle merci pericolose in colli, entrano in vigore, per l'Italia, il 1° luglio 2025.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 giugno 2025

Il comandante generale: CARLONE

25A03584

